



Comune di QUARTO d'ALTINO

**REGOLAMENTO
AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del _____

ART. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori e alle loro famiglie qualora, a fronte di un Progetto Quadro di Cura e Protezione (di seguito denominato Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti, una separazione temporanea dalla famiglia, o ai minori stranieri non accompagnati, ai sensi del seguente quadro normativo:
 - L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149;
 - L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
 - D.L. 18 agosto 1998, n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - L. 26 agosto 2002, n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
 - L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
 - Regolamento regionale n.8 del 1984 art.2 comma 7 che stabilisce i criteri di contribuzione alle famiglie affidatarie;
 - Delibera di Giunta Regionale n.1855/2006; "Costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare";
 - Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: la cura e la segnalazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.569 dell'11.03.08;
 - Delibera di Giunta Regionale n.2416 dell'8.08.2008 "Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore";
 - Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: l'Affido Familiare in Veneto approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.3791 del 2.12.2008.

ART. 2 **Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare**

1. L'affidamento familiare persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella stessa;
 - c) qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
2. L'affidamento familiare è da intendersi, anche, come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua corretta evoluzione.

ART. 3 **Destinatari degli interventi di affidamento familiare**

1. Sono destinatari degli interventi di affidamento familiare i seguenti soggetti:

- a) minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- b) minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- c) minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- d) ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro redatto dal servizio sociale istituzionalmente competente, necessitano di proseguire l'esperienza, iniziata da minorenni, nella famiglia affidataria.

ART. 4

I soggetti affidatari

- 1. Gli affidatari possono essere coppie con figli, coppie senza figli e persone singole.
- 2. Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro di Cura e Protezione e/o nel Progetto di accompagnamento all'autonomia.

ART. 5

Tipologie di affidamento familiare

- 1. A seconda del tipo di provvedimento adottato, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:
 - a) **affidamento consensuale**: quando è disposto dall'Ente Locale previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il quarto grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 - b) **affidamento giudiziale**: quando è disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.
- 2. A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:
 - a) **affidamento eterofamiliare**: quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine;
 - b) **affidamento intrafamiliare**: quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la potestà genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno.
- 3. A seconda delle modalità dell'affidamento familiare, l'intervento si distingue in:
 - a) **affidamento residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - b) **affidamento diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - c) **affidamento parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari;
 - d) **affidamento di emergenza/ponte**: quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un Progetto Quadro di Cura e Protezione.

ART. 6

Durata dell'affidamento familiare

1. L'affidamento familiare ha una durata di 24 mesi prorogabili di altri 24 nel caso in cui il Progetto Quadro lo preveda.
2. I Progetti Quadro all'interno dei quali si disponga un affidamento familiare che necessita di una proroga di altri 24 mesi, devono essere oggetto di periodiche verifiche, soprattutto per quanto riguarda i termini del ricongiungimento/riunificazione familiare.

ART. 7

Funzioni e compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti

1. Sono funzioni e compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti:
 - a) elaborare, predisporre e attuare il Progetto Quadro del minore; nei casi che presentino un bisogno sociosanitario integrato e complesso, come da vigenti accordi con l'Azienda Ulss 12 Veneziana, il Progetto Quadro del minore va co-costruito e attuato all'interno del gruppo interistituzionale Comune - Azienda Ulss 12;
 - b) a fronte della decisione, assunta all'interno del Progetto Quadro, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di avvalersi dello strumento dell'affidamento familiare, effettuare:
 - 1) una valutazione riguardo alla possibilità per il minore e la sua famiglia di avvantaggiarsi dall'inserimento temporaneo in un'altra famiglia;
 - 2) una valutazione rispetto al recupero delle capacità genitoriali;
 - 3) una valutazione circa la capacità del bambino di fruire al meglio dell'inserimento in una famiglia affidataria in collaborazione con i servizi dell'Azienda Ulss nel caso di Progetti Quadro che necessitino di interventi integrati a livello socio-sanitario;
 - c) predisporre un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare; è anche compito dei Servizi sociali istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
 - d) fare richiesta al Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare (di seguito denominato CASF), gestito dal Comune di Venezia per conto della Conferenza dei Sindaci, qualora vi sia la necessità di collocare il minore in ambito etero familiare, di individuare la risorsa familiare più idonea per il minore; viene quindi compilata una scheda predisposta dal CASF per accedere alla Banca risorse e avviare la fase di lavoro che porta all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
 - e) individuare, in collaborazione con il CASF, la famiglia affidataria ritenuta adeguata per l'intervento di affidamento familiare;
 - f) valutare, in caso di affidamento intrafamiliare richiesto dal Tribunale per i Minorenni, l'adeguatezza dei parenti indicati, anche in collaborazione con il CASF;
 - g) comunicare al CASF, qualora si sia collocato un minore in ambito intrafamiliare, l'avvenuto affidamento al fine di tenere aggiornata la Banca dati della Conferenza dei Sindaci dei minori in affidamento familiare e di fornire alla famiglia affidataria il più adeguato sostegno;
 - h) predisporre, in collaborazione con il CASF, la famiglia affidataria e, se possibile, con la famiglia d'origine, il Progetto Educativo Individuale (di seguito denominato PEI) che è parte integrante del Progetto Quadro;
 - i) monitorare periodicamente l'andamento del Progetto Quadro e quindi l'intervento di affidamento familiare, in relazione agli obiettivi previsti nel progetto stesso e nel PEI, in collaborazione con il CASF e con gli altri servizi coinvolti nella gestione del Progetto Quadro e, ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, con la famiglia affidataria e con la famiglia d'origine;
 - j) erogare il contributo economico a sostegno del minore in affidamento familiare e unitamente assicurare il supporto, se necessario, all'affidatario nelle procedure istituzionali e/o burocratiche relative ai rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria;
 - k) sensibilizzare la cittadinanza a livello locale sui temi dell'affidamento e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini;

- l) compilare, per la parte di propria competenza, le Schede Regionali semestrali e/o altri documenti forniti dal CASF, necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali.

ART. 8

Funzioni e compiti del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare

1. Sono funzioni e compiti del CASF:
 - a) progettare e realizzare iniziative cittadine atte a promuovere nella comunità sociale una cultura dell’accoglienza e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso diverse modalità, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini;
 - b) progettare e organizzare percorsi di formazione gruppale per le famiglie ed i singoli che esprimono un interesse alla tematica dell’affidamento familiare;
 - c) realizzare percorsi di conoscenza e valutazione delle famiglie e dei singoli disponibili all’accoglienza di un minore nel proprio ambito familiare;
 - d) collaborare, se richiesto, con i Servizi sociali istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti indicati dal Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento intrafamiliare;
 - e) organizzare e gestire la Banca Dati delle persone idonee all’affidamento familiare, delle persone con affidamenti familiari in atto e dei minori in affidamento, necessaria sia per la gestione operativa dell’intervento che per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i diversi organismi dell’Amministrazione comunale e/o di altre Amministrazioni;
 - f) organizzare e gestire percorsi diretti al sostegno dei nuclei e dei singoli nella fase “dell’attesa”;
 - g) individuare, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, la famiglia affidataria ritenuta adeguata per l’intervento di affidamento e collaborare alla realizzazione dell’abbinamento tra famiglia affidataria e minore;
 - h) predisporre, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti e la famiglia affidataria, il PEI e realizzare il monitoraggio dello stesso;
 - i) garantire il sostegno psico-socio-educativo individualizzato e gruppale della famiglia affidataria sia eterofamiliare che parentale, affinché possa contribuire al positivo esito dell’intervento di affidamento familiare;
 - j) collaborare con i Servizi sociali istituzionalmente competenti al monitoraggio dell’intervento di affidamento familiare all’interno del più complessivo Progetto Quadro, insieme agli altri servizi coinvolti nella gestione del Progetto stesso e, laddove opportuno, con la famiglia affidataria e con la famiglia d’origine;
 - k) compilare, per la parte di propria competenza, le Schede Regionali semestrali e/o altri documenti necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali, e curare l’invio agli organi preposti.

ART. 9

Diritti e doveri della famiglia d’origine

1. Alla famiglia di origine del minore sono assicurati i seguenti diritti:
 - a) conoscere le finalità generali dell’affidamento familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, fare conoscenza della famiglia affidataria;
 - b) mantenere significativi rapporti con il bambino in riferimento a quanto previsto nel Progetto Quadro;
 - c) usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
 - d) scegliere l’indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati dell’andamento scolastico del figlio;
 - e) essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
 - f) concedere il consenso all’espatrio;
 - g) concorrere alla predisposizione del PEI, ove possibile.
2. Alla famiglia di origine del minore competono i seguenti doveri.

- a) rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e le eventuali prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- b) realizzare il programma stabilito con gli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati;
- c) contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio, concordando con il servizio sociale le forme di contribuzione, ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
- d) rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

ART. 10

Diritti e doveri della famiglia affidataria

1. Alla famiglia affidataria sono assicurati i seguenti diritti:
 - a) essere informati della situazione del minore che accoglieranno e del Progetto Quadro che lo riguarda;
 - b) concorrere alla predisposizione del PEI;
 - c) usufruire del sostegno psico-socio-educativo, individuale e gruppale, degli operatori del CASF;
 - d) partecipare, laddove ritenuto opportuno, al monitoraggio dell'intervento di affidamento familiare all'interno del più complessivo Progetto Quadro, con gli altri soggetti coinvolti;
 - e) mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi socio sanitari istituzionalmente competenti;
 - f) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
 - g) ricevere un contributo economico mensile;
 - h) beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.
2. Alla famiglia affidataria competono i seguenti doveri.
 - a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore; in ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (art. 5 legge 149/01);
 - b) mantenere, laddove possibile, in collaborazione con gli operatori dei Servizi sociali istituzionalmente competenti, significativi rapporti con la famiglia d'origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) collaborare con gli operatori del CASF e dei Servizi sociali istituzionalmente competenti sia nella costruzione del PEI che nel monitoraggio dell'intervento di affidamento familiare all'interno del complessivo Progetto Quadro, laddove ritenuto opportuno;
 - d) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
 - e) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia.

ART. 11

Contributo economico a favore della famiglia affidataria

1. La famiglia affidataria eterofamiliare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.
2. Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali eterofamiliari viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri con le modalità stabilite dal regolamento Regionale n.8/1984 art. 2 comma 7:

- a) l'importo economico viene determinato, di anno in anno, dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, in riferimento all'importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;
 - b) l'importo economico per ciascun minore in affidamento familiare viene erogato per quota intera;
 - c) per i minori in affidamento familiare che frequentano la scuola media superiore con certificato di iscrizione/frequenza viene erogata una integrazione per i 9 mesi scolastici pari a €.100,42.= mensili da riadeguare annualmente, con deliberazione della Giunta comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, secondo l'indice Istat;
 - d) per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di €.100,42.= mensili su base annua da riadeguare annualmente, con deliberazione della Giunta comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, secondo l'indice Istat;
 - e) il contributo economico erogato viene diminuito dell'importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità.
3. Per gli affidamenti intrafamiliari il contributo economico non viene erogato automaticamente, ma a seconda della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità, così come riportato nella seguente tabella:

Reddito annuo nucleo familiare	Ammontare del contributo
Reddito inferiore ai 12.000 euro	Intero importo pari al contributo previsto per gli affidi eterofamiliari
Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00	Importo decurtato del 20%
Reddito compreso tra i 20.001,00 a 29.000,00	Importo decurtato del 50%
Reddito superiore ai 29.001,00	Nessun contributo

4. Il contributo economico per gli affidamenti diurni viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri da riadeguare di anno in anno, con deliberazione della Giunta comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, in base all'indice Istat:
- a) affidamenti della durata di 15 ore settimanali €. 100,00 mensili;
 - b) affidamenti della durata di 25 ore settimanali €. 168,00 mensili;
 - c) affidamenti della durata di 40 ore settimanali €. 270,00 mensili.

ART. 12

Accesso alla risorsa di affidamento familiare

1. I Servizi sociali istituzionalmente competenti inviano la richiesta di nucleo familiare affidatario al CASF su modulo appositamente predisposto.
2. La richiesta deve avere i seguenti requisiti:
 - a) il Progetto Quadro che prevede la separazione del minore dal suo nucleo familiare o l'attivazione di un intervento di affido diurno; il Progetto Quadro, nei casi che presentino un bisogno sociosanitario integrato e complesso, come da vigenti accordi con l'A.Ulss 12 Veneziana, va costruito da un gruppo di lavoro interistituzionale;
 - b) la valutazione delle competenze genitoriali, l'individuazione delle prospettive e/o la possibilità di recupero della famiglia d'origine e la possibile durata della tipologia di affidamento familiare richiesta;
 - c) una valutazione sulla capacità del minore di fruire al meglio dell'inserimento in una famiglia affidataria.

ART. 13

Assicurazione

1. L'Amministrazione Comunale stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.

ART. 14

Conclusione dell'affidamento familiare

1. L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il Progetto Quadro deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore sempre nel rispetto dei legami affettivi instaurati nel corso dell'affidamento familiare.
3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.